

VANTAGGI PER I DONATORI

Associazione Summae E.T.S.

L'Associazione Summae E.T.S. ha come obiettivo principale quello di **assistere le persone socialmente ed economicamente svantaggiate**, promuovendone la **crescita personale** e contribuendo a garantire loro un **futuro più dignitoso e sereno**.

Fin dalla sua fondazione, **Summae E.T.S.** è impegnata nella **tutela dei diritti umani**, offrendo sostegno a chi fugge da **guerre e carestie** e prestando **aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi atmosferici straordinari**.

Il **settore alimentare** rappresenta il cuore pulsante dell'attività dell'associazione: grazie a una **rete solidale di donazioni in denaro e in natura**, Summae E.T.S. **prepara e distribuisce regolarmente buste alimentari** a famiglie e persone in difficoltà, contribuendo in modo concreto al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale.

Parallelamente, l'associazione si impegna a **promuovere la cultura della solidarietà**, coinvolgendo **privati, imprese italiane e società estere** e sensibilizzandoli sull'importanza e sui **benefici sociali ed etici del sostegno alle attività di Summae E.T.S.**, attraverso **donazioni economiche o donazioni in natura**.

Di seguito sono illustrati i **vantaggi fiscali e sociali** che **privati, società italiane e società estere** possono ottenere effettuando **donazioni in denaro o in natura** a favore dell'**Associazione Summae E.T.S.**, regolarmente iscritta al



1

e impegnata principalmente nell'assistenza alimentare a persone svantaggiate.

¹ Il Runts è lo strumento ufficiale introdotto dal **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)** per raccogliere e rendere pubbliche le informazioni su tutti gli **enti del Terzo Settore (ETS)**, come associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato e imprese sociali.

1. Vantaggi per i soggetti privati

- Le persone fisiche che effettuano **erogazioni liberali** (donazioni in denaro) in favore di **Summae E.T.S.** possono beneficiare di importanti agevolazioni fiscali ².
- Il donatore può scegliere la formula più conveniente in base alla propria situazione fiscale tra:
 - **Detrazione d'imposta³** del **30%** per le erogazioni in denaro o in natura, fino a un massimo di **€ 30.000 annui**;
 - **Deduzione dal reddito complessivo⁴** entro il limite del **10% del reddito complessivo dichiarato** (l'eventuale eccedenza della deduzione è riportabile nei quattro periodi d'imposta successivi).
- La detrazione o deduzione non sono cumulabili tra loro e la scelta vale per tutto il periodo d'imposta.
- Il beneficio fiscale è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il **versamento NON sia effettuato in contanti**



² Art. 83 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore 1. Dall'imposta londa sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 % oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

³ Le **spese detraibili dall'IRPEF** sono **spese che riducono direttamente l'imposta da pagare** (cioè l'IRPEF, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

⁴ Le **spese deducibili** sono quelle **che si sottraggono dal reddito complessivo** prima di calcolare l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

ma tramite istituti bancari o uffici postali



ovvero mediante altri sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità quali:

- carte di debito, di credito e prepagate;



- assegni bancari;



- assegni circolari



2. Vantaggi per società italiane

- Deducibilità fiscale: Le erogazioni liberali effettuate nell'esercizio di impresa in favore di **Summae E.T.S.**, sono oneri di utilità sociale che, pur privi del requisito di inerenza, sono deducibili, con applicazione del principio di cassa⁵, entro precisi limiti previsti per le diverse tipologie di donazione:
 - **le donazioni:**
 - **in denaro:** sono deducibili fino al 2% del reddito d'impresa.
 - **in natura:**

⁵ Nell'anno in cui sono state effettivamente pagate.



- sono rilevanti secondo il valore effettivo del bene ⁶, non quello contabile.
- devono risultare da:
 - atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori;
 - dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso di beni di valore superiore a € 30.000, ovvero, quando, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene e fornirne copia al soggetto destinatario dell'erogazione ⁷.

- **sono esclusi da i.v.a.**
- sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ⁸.
- Spese per l'impiego di lavoratori dipendenti presso Onlus sono deducibili fino allo 0,5 % delle spese per lavoro dipendente ⁹.

⁶ articolo 3 - Decreto ministeriale 28 novembre 2019, "Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

⁷ articolo 4 - Decreto ministeriale 28 novembre 2019, "Documentazione": 1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

⁸ Gli ETS beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni sono esonerati dal regime di responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta

⁹ Articolo 100, comma 2, lettera i) del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi): i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque % dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

Oltre ai benefici fiscali, le aziende ottengono un importante **ritorno d'immagine e reputazionale**, rafforzando la propria **Responsabilità Sociale d'Impresa** e contribuendo in modo concreto al **benessere collettivo**.

3. Vantaggi per società con sede all'estero

Le società estere che effettuano donazioni a Summae E.T.S. possono usufruire dei benefici previsti:

- dalle **normative fiscali del proprio Paese**, in base ai trattati bilaterali o alle disposizioni nazionali;
- dalle **norme europee** che riconoscono la validità delle **donazioni transfrontaliere**¹⁰

4. Trasparenza e garanzie per i donatori

L'associazione Summae ETS nel pieno rispetto della normativa vigente:

- rilascia **regolare attestazione di donazione**, valida ai fini fiscali e contabili per il donatore.
- **in quanto Ente del Terzo Settore (ETS)**, è tenuta alla redazione del bilancio secondo la modulistica prevista dal **D.M. 5 marzo 2020** e dai principi contabili **OIC 35**, comprensivo di **rendiconto gestionale** e **relazione di missione**, nei quali vengono descritte la natura delle erogazioni ricevute e il relativo impatto sulle attività istituzionali.¹¹

5. Destinazione 5 %

Desideriamo infine evidenziare che, senza alcun costo aggiuntivo, con la dichiarazione dei redditi (Modello 730, Modello Redditi o Certificazione Unica), il contribuente (persona fisica) può scegliere a chi destinare il **5 %** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) che versa allo Stato.

¹⁰ Uno Stato membro non può negare le agevolazioni fiscali (come la deducibilità o detraibilità delle donazioni) solo perché l'ente beneficiario è stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, purché quell'ente soddisfi gli stessi requisiti sostanziali richiesti per gli enti nazionali (ad esempio: scopi di utilità pubblica, trasparenza, controlli contabili, ecc.) (Corte di Giustizia UE, causa C-318/07 – Hein Persche).

¹¹ Con l'approvazione del DM 5 marzo 2020 'Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore' sono stati definiti gli schemi di bilanci degli ETS [...] L'art. 1 DM 5 marzo 2020 stabilisce che gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa.



Non si tratta di una donazione aggiuntiva, ma semplicemente di una diversa destinazione di una parte delle tasse che si devono comunque pagare.



Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Delle associaz1oni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,1 lett. a) del D.Lgs n 460 del 1997 e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi.

FIRMA *Maria Rossi*

Codice Fiscale del
beneficiario(eventuale) **97521000584**